



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SPORT

Prot. N. 0196561 del 11.12.2018

N. Atto 0008611 del 11.12.2018

Ord. n. 104 del 13.12.2018

IL SINDACO

Ravvisato che tra le azioni rivolte a contenere il fenomeno della diffusione del gioco in generale, del gioco d'azzardo in particolare, deve essere individuata l'applicazione di recenti disposizioni che concedono al Sindaco la possibilità di:

- introdurre limiti di orario necessari per evitare, tra l'altro, danni alla salute umana ed all'ambiente urbano, come previsto dall'art.34, commi 2 e 4, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che richiama "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità", ai fini della previsione dei limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;
- adottare il divieto di esercizio delle attività su suolo pubblico e nelle strutture adibite ad attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande;
- adottare apposita Ordinanza di pianificazione generale ex art.50, comma 7 del D.Lgs.267/2000 degli orari di apertura e chiusura delle sale da gioco, degli esercizi pubblici e commerciali e delle rivendite di generi di monopolio dove sono installati gli apparecchi da gioco;
- graduare la sanzione di cui all'art. 110 comma 10 del TULPS, in relazione alla tipologia ed alla gravità della violazione, fermo restando che, in caso di reiterazione delle violazioni, dovrà essere inibito l'esercizio dell'attività, così come previsto dallo stesso art.110 comma 10 del TULPS;
- incaricare il Corpo di Polizia Municipale, nella propria funzione di U.P.G., di intensificare i controlli sulle sale gioco e sugli esercizi pubblici e commerciali presso i quali si esercita il gioco lecito;

Preso atto che la norma che disciplina l'attività dei giochi ha subito sostanziali modifiche e correttivi per la distribuzione e per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e, in particolare:

- il D.L 158/2012, convertito con modifiche dalla L.189/2012, cosiddetto decreto Balduzzi, pur confermando la liceità dei giochi in questione, va nella direzione di correggere e limitare la loro diffusione, introducendo pesanti sanzioni per i contravventori;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.300/2011 precisa che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale

nonché a prevenire forme di gioco "compulsivo" ed evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;

- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2712 del 15/07/2013 afferma che "la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell'art.88 del TULPS in quanto le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell'autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità e la moralità pubbliche;
- la legge regionale n. 9/2018;

Ritenuto, per quanto sopra esposto e richiamato, che gli apparecchi da gioco sono, quindi, considerati, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale

Visti:

- l'art.3, comma 2 del D.Lgs.267/2000 e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo, a tutela della salute pubblica ma anche, più in generale, di quella individuale e collettiva della popolazione locale;
- l'art.50, comma 7 del D.Lgs.267/2000 che conferisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il R.D. 773/1931 -Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza- ed in particolare l'art.110;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/ 10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110, commi 6 e 7, lett. b) del TULPS che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il Decreto Direttoriale 27/07/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico 1rà quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS";
- il D.L. n.158/2012, convertito dalla legge n.189/2012, che detta "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- l'art.118 della Costituzione;
- l'art. 16, comma 2 della Legge Regionale n. 9 del 26.04.2018, che prevede un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali; dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti i giochi, fatta eccezione per le rivendite di generi di monopolio ove il limite di accensione giornaliero è fissato fino alle ore 20.00;

Sentite le Associazioni di categoria;

ORDINA

Gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in qualsiasi tipologia di esercizio (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) sono disciplinati come segue:

- 1) l'orario di apertura delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi compresi; gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, presenti all'interno delle stesse, dovranno osservare l'orario di funzionamento dalle ore 09,00 alle ore 12,00, e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per un massimo di 8 ore di tutti i giorni, festivi compresi;
- 2) il limite massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi commerciali, pubblici esercizi o altri punti di vendita del gioco autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, è fissato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, per un massimo di 8 ore in tutti i giorni, festivi compresi.
- 3) l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, collocati presso le rivendite di generi di monopolio, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per un massimo di 8 ore.

Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito provvedimento, orari di apertura diversi da quelli sopra definiti, sia per le sale giochi di cui all'art. 86 che per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago collocati in altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS.

DISPONE

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio è tenuto a fare osservare le seguenti disposizioni:

- il divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18;
- il divieto dell'utilizzo degli apparecchi, diversi da quelli di cui al punto precedente:
 - a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - b) nelle ore antimeridiane, durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- l'obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e dell'apposito cartello predisposto dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con il Servizio Sanitario Provinciale contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro;
- l'obbligo di esposizione, all'esterno ed all'interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso che pubblicizza la fascia oraria, fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l'utilizzo dei dispositivi da gioco d'azzardo lecito.

AVVERTE

- in caso di trasgressione alla presente ordinanza, verrà applicata, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 1.500,00, per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, ai sensi dell'art. 16, comma 2 della la legge regionale n. 9/2018;
- in caso di recidiva nell'arco degli ultimi due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare è pari al massimo edittale previsto dalla legge;
- ai sensi dell'art. 110 comma 10 del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art.8 bis della Legge 689/81, è revocata;
- ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, in particolare quelle ai sensi dell'art.110 comma 10, sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater dello stesso TULPS.

DISPONE

la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo Pretorio;

la sua più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sulla rete civica cittadina, gli organi di stampa e di informazione;

la trasmissione della stessa al Comando di Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia cui spetti di farla osservare.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

Dal Palazzo Municipale

Reggio Calabria, lì 13 DIC. 2018



IL SINDACO

Avv. Giuseppe Falcomatà